



## CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 2110

Data di registrazione: 10/12/2021

Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50  
COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 MISURE URGENTI E NECESSARIE SCOPO DI  
PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID 19. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE DELLE VIE AREE ALL'APERTO IN ALCUNE VIE DELLA CITTÀ DI  
LECCE SABATO 11 DICEMBRE 2021 A VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021

### IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 che recita "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*";

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la L. n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO da ultimo, il D.L. n°172 del 26 novembre 2021, recante ulteriori misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID 19;

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un aumento a livello regionale, nazionale e locale con conseguente aumento dei contagi.

### CONSIDERATO CHE:

- in occasione delle prossime festività natalizie, come da tradizione, si registrerà nel centro storico cittadino un'intensa presenza di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;
- pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare, di conseguenza, il

mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente, in relazione all'emergenza igienico-sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid 19;

- è prevedibile che durante tale periodo all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato nel centro storico interessato da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art.1 del DPCM del 2 marzo 2021;

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

RITENUTO, pertanto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del territorio della Città di Lecce ed evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo delle festività natalizie come l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. nei luoghi all'aperto in alcune vie cittadine del centro storico della città.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e ss.mm.ii.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il D.L n. 172/2021.

Sentiti il Prefetto di Lecce ed il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Area Nord della ASL di Lecce

#### ORDINA

di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle ore 00.01 di Sabato 11 dicembre 2021 e fino alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, nelle vie e piazze di seguito elencate:

1. P.zza Mazzini
2. P.tta Alleanza
3. Via Trinchese
4. P.zza S. Oronzo
5. C.so Vittorio Emanuele II
6. P.zza Duomo
7. Via Libertini
8. Via Palmieri
9. P.tta Vittorio Emanuele II
10. Via Maremonti
11. Via degli Ammirati
12. Via Federico D'Aragona
13. Via dei Perroni
14. Via Paladini
15. Via Marco Basseo
16. Via Cairoli

17. P.tta G. Carducci (Convitto Palmieri)
18. Via Umberto I
19. Vico dei Fieschi
20. Piazzale Vittime del terrorismo

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica delle FF.OO. e della Polizia Locale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 3.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di sabato 11 dicembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Lecce e trasmessa:

- a S.E. il Prefetto di Lecce;
- al Sig. Questore di Lecce;
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Corpo di Polizia Locale di Lecce.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Sindaco  
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA  
(Atto sottoscritto digitalmente)